



CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENNI SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA PESCA e RUOLO DELLA CAPITANERIA DI PORTO





RIFERIMENTI NORMATIVI

- **R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - CODICE DELLA NAVIGAZIONE e Regolamento di attuazione**
- **D.LGS 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»**
- **D.LGS n. 271 del 27 luglio 1999**



PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO





NAVE DA PESCA

ART. 136 C.N. «NAVE»

Per nave s'intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca diporto o altro scopo.

Si distinguono in:

- NAVI MAGGIORI: ALTURIERE
- NAVI MINORI: COSTIERE



ART. 137 C.N. «AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE»:

- ISCRIZIONE PRESSO REGISTRI
- IDIVIDUZIONE DI NOME, NUMERO E STAZZA

D.LGS 9 GENNAIO 2012, N. 4

Art. 2 «PESCA PROFESSIONALE»

La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.



NAVE DA PESCA





TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI TABELLE DI ARMAMENTO

- ART. 115 C.N. «CATEGORIE DELLA GENTE DI MARE»
- ART. 317 C.N. «COMPOSIZIONE E FORZA MINIMA DELL'EQUIPAGGIO»
- ORDINANZA N.13/94 del Comandante del Porto di S. Benedetto del Tr.



DOTAZIONI DI SICUREZZA

D.LGS 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»

- **MEZZI ANTINCENDIO:** estintori schiuma, polvere, CO₂
- **EQUIPAGGIAMENTI INDIVIDUALI:** cinture salvataggio, indumenti protezione termica
- **MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI:** zattere o atolli, salvagenti
- **SEGNALI DI SOCCORSO:** segnali a luce rossa, razzi a paracadute
- **DOTAZIONI DI BORDO:** bussola magnetica, apparato RADIO, fanali di navigazione, etc



SINISTRI MARITTIMI

- **Morte o lesioni gravi**
- **Perdita anche presunta di nave**
- **Danni materiali alla nave**
- **Incaglio o collisione che hanno reso impossibile proseguire il viaggio**

CAUSE: ERRORE UMANO, FORZA MAGGIORE

PREVENZIONE: COLREG, RISPETTARE TURNI DI RIPOSO



INCHIESTA INFORTUNI MARITTIMI

D.P.R. N. 1124 DEL 1965

«Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»

ART. 55

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta,

...

ART. 578 C.N.

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti ...

ART. 25 D.LGS 271/99

«Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca»



PRIMO INTERVENTO





D.LGS n. 271 del 27 luglio 1999

- **Art. 2 Campo di applicazione**
- **Art. 6 Obblighi dell'Armatore e del Comandante (ECCEZIONE co.4)**
- **Art. 18 e ss. Visite della Commissione territoriale**
- **Art. 28 Vigilanza**
- **Art. 41 disciplina sanzionatoria**



DOMANDE?